

Repertorio n. 11.156

Raccolta n. 5.867

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei giugno duemilaventiquattro

26 giugno 2024

in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, presso la sede della società deliberante, alle ore undici e sedici minuti.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il Dottor:

= **Marco Maria Fumagalli**, nato a Bergamo il 22 settembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede della infra descritta società.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette che

in questo giorno e luogo, alle ore 10:30, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 giugno 2024, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, è stata convocata in prima convocazione l'assemblea dei soci della società

"**FIRST CAPITAL S.p.A.**",

con sede a Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, capitale sociale di Euro 6.008.294,83 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, codice fi-

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
Direzione Provinciale I
di Milano

il 02/07/2024

al n. 50789

Serie 1T

Versati € 356,00

scale, partita Iva e numero d'iscrizione 06061920960, R.E.A.

n. MI-1867222 (di seguito anche la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

4) Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente. Delibere inerenti e conseguenti.

5) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare, conferita con delibera del 25 maggio 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1) Proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 120.165,90 mediante l'emissione di massime n.

57.780 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva straordinaria". Delibere inerenti e conseguenti.

2) Proposta di modifica degli artt. 3 (Oggetto sociale), 15 (Rappresentanza nelle Assemblee), 19 (Organo amministrativo) e 22 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale vigente e ulteriori modifiche formali.

Tutto ciò premesso il Comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, richiede a me Notaio di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti sue deliberazioni per la sola parte straordinaria, mentre la parte ordinaria verrà verbalizzata a cura della Società.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Comparente, nella detta sua qualità.

Quindi il Presidente

constata e dichiara che:

a) del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti i Consiglieri Vincenzo POLIDORO, Renzo TORCHIANI, Marco DI LORENZO, Sandro TORCHIANI, assenti giustificati Andrea MANGANELLI e Marina BALZANO;

b) del Collegio Sindacale è presente Matteo Alfonso CERAVOLO,
assenti giustificati Marco LOMBARDI E Marco CENEDELLA;

c) il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro
6.008.294,83 ed è suddiviso in n. 2.889.000 azioni ordinarie
prive di valore nominale;

d) le azioni della Società sono attualmente negoziate presso
il mercato EGM - Euronext Growth Milan, sistema multilaterale
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A.;

e) la Società possiede n. 30.261 azioni proprie, pari
all'1,05% circa del capitale sociale, azioni per le quali il
diritto di voto è sospeso ma che sono computate per il calcolo
dei *quora*, ai sensi dell'art. 2357-ter 2° comma cod. civ.;

f) sono presenti, in proprio o per delega, n. 7 (sette) sog-
getti legittimati al voto, portatori complessivamente di n.
1.648.731 (unmilione seicentoquarantottomila settecentotrentu-
no) azioni ordinarie della Società, pari al 57,07% (cinquanta-
sette virgola zero sette per cento) circa del capitale socia-
le, dettagliati nell'elenco che qui si allega sotto "**A**";

g) a cura del personale autorizzato, è stata accertata la le-
gittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata ve-
rificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di
legge e di Statuto;

h) sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempi-
menti (anche di carattere informativo) previsti dalle disposi-

zioni di legge e regolamentari in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;

i) in particolare in data 11 giugno 2024 è stata depositata sul sito internet della società la relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno (la "**Relazione Illustrativa**");

l) gli unici soggetti che detengono una partecipazione sociale, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto al momento sono:

- Next Holding S.p.A., con sede a Firenze, titolare di n. 792.864 azioni ordinarie, pari al 27,44% circa del capitale sociale,

- Strategy Invest S.r.l., con sede a Brescia, titolare di n. 754.889 azioni ordinarie, pari al 26,13% circa del capitale sociale, e

- CHUI S.r.l., con sede a Milano, titolare di n. 239.138 azioni ordinarie, pari all'8,3% circa del capitale sociale;

l) non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Cominciando con il primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente illustra agli intervenuti l'au-

mento di capitale gratuito proposto, avente un importo massimo di Euro 120.165,90, da attuarsi mediante emissione di massime n. 57.780 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e imputazione a capitale di un pari ammontare da prelevarsi dalla "Riserva straordinaria" (l' "**Aumento di Capitale Gratuito**").

Il Presidente dichiara, poi, che le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito saranno assegnate a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, nel rapporto di 1 azione di nuova emissione ogni 50 azioni ordinarie First Capital detenute, con arrotondamento per difetto all'unità, in una delle date utili, in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A., nel mese di luglio del corrente anno, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione e verranno parimenti negoziate su Euronext Growth Milan.

L'operazione sottoposta alla Vostra approvazione, prosegue il Presidente, persegue lo scopo di remunerare gli Azionisti ed è considerata parte della distribuzione dei dividendi dell'esercizio 2023, come anticipato nell'illustrazione della proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone all'approvazione di codesta Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di First Capital S.p.A., esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 testé approvato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, nonché alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

DELIBERA

1. di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, il capitale sociale della Società per massimi euro 120.165,90 (centoventimila centosessantacinque virgola novanta) con emissione di massime n. 57.780 (cinquantasettemila settecentoottanta) azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva straordinaria", con assegnazione gratuita agli Azionisti nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n. 50 (cinquanta) azioni possedute con godimento pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione;

2. di procedere all'esecuzione dell'aumento e così assegnare le azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale in una delle date utili, in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A., nel mese di luglio 2024, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione e parimenti negoziate su Euronext Growth Milan;

3. di modificare, in conseguenza dell'esecuzione dell'aumento

di capitale, l'art. 6 dello Statuto sociale;

4. di conferire al Presidente con facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede, nonché per l'espletamento degli adempimenti legislativi e regolamentari inerenti e conseguenti.".

A questo punto il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera di cui sopra.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti detta proposta di delibera.

Quindi, terminata la votazione, il Presidente comunica i seguenti risultati:

- favorevoli: tutti e sette i soci presenti, per un totale di n. 1.648.731 (unmilione seicentoquarantottomila settecentotrentuno) azioni ordinarie della Società, pari al 57,07% (cinquantasette virgola zero sette per cento) circa del capitale sociale;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara dunque che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente illustra agli intervenuti le modifiche statutarie proposte.

In particolare, si propone di modificare:

- l'art. 3 (Oggetto sociale) dello Statuto per dare evidenza

alla recente iscrizione della Società all'Albo dei Gruppi di imprese di investimento di cui all'art. 11, comma 1bis del TUF, nella qualità di Capogruppo di Gruppo SIM, indicando altresì l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di quest'ultima nei confronti delle sue controllate, ai sensi della parte prima, titolo I, capitolo 2, sezione VII, par. 1, del Regolamento della Banca d'Italia in materia di Vigilanza sulle SIM (il **"Regolamento SIM"**);

- l'art. 15 (Rappresentanza nelle Assemblee) dello Statuto al fine di prevedere espressamente che la Società possa designare, per ciascuna Assemblea, un soggetto con il ruolo di rappresentante designato, indicando che - in linea quanto consentito dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la **"Legge Capitali"**) che introduce nel TUF un nuovo art. 135-undecies.1 - l'avviso di convocazione possa prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato, consentendo la semplificazione dei lavori assembleari, in linea con le prassi e le tendenze più recenti in materia societaria. Si precisa che l'introduzione nello Statuto della predetta facoltà non comporterebbe l'obbligo per la Società di avvalersi, da ora in avanti, del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, bensì consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di decidere, di volta in volta per ciascuna 15 Assemblea, le modalità di intervento e di

esercizio del diritto di voto dei Soci in Assemblea;

- l'art. 19 (Organo amministrativo) dello Statuto per eliminare l'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor (già Nominated Adviser) di effettuare una valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori. Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dall'emendato art. 6bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, successivamente all'ammissione sul mercato, la valutazione sul possesso dei requisiti di indipendenza da parte degli amministratori indipendenti dell'emittente è rimessa al Consiglio di Amministrazione, sia all'atto della nomina dell'amministratore stesso, sia in seguito, con cadenza annuale;

- l'art. 22 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società la competenza esclusiva a deliberare in merito all'assunzione e alla cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo di imprese di investimento e alla determinazione dei criteri per la direzione e il coordinamento delle società del gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza, come richiesto dal Regolamento SIM (parte prima, titolo I, capitolo 2, sezione VII, par. 1) alle Capogruppo di Gruppi SIM.

Con l'occasione il Presidente propone altresì di adeguare le previsioni statutarie al cambio di denominazione del mercato

AIM Italia, ora definito "Euronext Growth Milan".

Si segnala che la Società, in qualità di Capogruppo di Gruppo SIM, ai sensi della parte prima, titolo III, capitolo 2, sezione II, del Regolamento SIM, ha comunicato alla Banca d'Italia le modifiche statutarie che vengono ora sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, unitamente al testo modificato dello Statuto sociale e alla Relazione Illustrativa. Il Presidente dichiara che la Società provvederà, altresì, a trasmettere alla suddetta Autorità di Vigilanza copia del verbale di adozione della delibera in esame.

Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, la Relazione Illustrativa riporta il testo dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenza delle proposte di modifica sopra illustrate, ad esclusione delle mere modifiche formali che risultano dal testo di statuto che qui si allega sotto **"B"** ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato.

Si precisa che le modifiche statutarie proposte non danno diritto di recesso ai soci che non concorreranno alla loro approvazione.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea straordinaria di First Capital S.p.A.,
- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di*

Amministrazione, predisposta in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche statutarie proposte e in particolare di modificare gli artt. 3 (Oggetto sociale), 15 (Rappresentanza nelle Assemblee), 19 (Organo amministrativo), 22 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione), nonché di modificare lo statuto sociale sostituendo la denominazione "AIM Italia" con la denominazione "Euronext Growth Milan" e la denominazione di "Nominated Adviser" con la denominazione "Euronext Growth Advisor" come risulta dal testo allegato ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato;

2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione completa e integrale alla deliberazione di cui al punto che precede, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché trasmettere alle Autorità di Vigilanza le dovute comunicazioni.".

A questo punto il Presidente apre la discussione sulla proposta di delibera di cui sopra.

Prende la parola il socio Carlo Maria Braghero che si dichiara favorevole alle proposte di modifica illustrate, con la sola eccezione di quella relativa all'art. 15 che, a suo avviso, sebbene prevista da apposita norma, è antidemocratica e non consente un'adequata discussione in assemblea, non essendo possibile replicare alle risposte fornite dalla società emittente al rappresentante designato. Lo stesso preannuncia, quindi, il suo voto contrario alla proposta di delibera che precede, in quanto non è possibile, per come è formulata, esprimere un voto differenziato per le singole modifiche proposte.

Si associa a quanto sopra anche il socio Erminio Vivarini.

Nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti detta proposta di delibera.

Quindi, terminata la votazione, il Presidente comunica i seguenti risultati:

- favorevoli: n. 5 (cinque) soci, per un totale di n. 1.617.131 (unmilione seicentodiciassettemila centotrentuno) azioni ordinarie, pari al 55,98% (cinquantacinque virgola novantotto per cento) circa del capitale sociale;
- contrari: i soci Carlo Maria Braghero e Erminio Vivarini, titolari complessivamente di n. 31.600 (trentunomilaseicento) azioni ordinarie, pari all'1,09% (uno virgola zero nove per cento) circa del capitale sociale;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara dunque che la proposta di delibera che precede è approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore undici e quaranta minuti.

- Si allega al presente atto sotto "**C**" lo statuto sociale recante le modifiche testé deliberate.

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il presente verbale di assemblea.

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.

- Il Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, per quattordici facciate intere e questa sin qui.

F.TO: MARCO MARIA FUMAGALLI

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

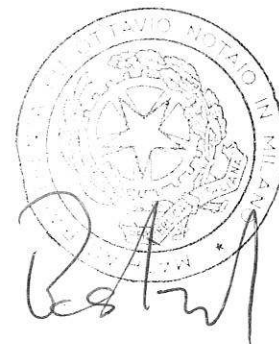
ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 11.156/5.867

ASSEMBLEA STRAORDINARIA FIRST CAPITAL S.P.A.
Elenco Interventuti

N.	Tipo Rap.	Azionista		
1	D	NEXT HOLDING S.P.A.	Totale azioni	792.864
			% Capitale sociale	27,444%
2	P	STRATEGY INVEST S.R.L.	Totale azioni	754.889
			% Capitale sociale	26,130%
3	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	Totale azioni	60.258
			% Capitale sociale	2,086%
4	P	VIVARINI ERMINIO	Totale azioni	31.500
			% Capitale sociale	1,090%
5	P	BONARDI WALTER	Totale azioni	5.320
			% Capitale sociale	0,184%
6	D	LEVIATHAN S.R.L.	Totale azioni	3.800
			% Capitale sociale	0,132%
7	P	BRAGHERO CARLO MARIA	Totale azioni	100
			% Capitale sociale	0,003%
Totale azioni in proprio				791.809
Totale azioni in delega				856.922
TOTALE AZIONI				1.648.731
% CAPITALE SOCIALE				57,069%
Totale azionisti in proprio				4
Totale azionisti in delega				3
TOTALE AZIONISTI				7
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				7

Legenda:
D: Delegante
P: Proprio

Marco Stuppi



Allegato "B" al Repertorio n. 11.156/5.867

STATUTO SOCIALE

First Capital S.p.A. DENOMINAZIONE

SEDE OGGETTO DURATA

Articolo 1 Denominazione

È costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale: **"First Capital S.p.A."**.

Articolo 2 Sede

La Società ha sede legale in Milano.

Articolo 3 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di investimenti in strumenti finanziari.

In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà acquisire, detenere e gestire diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese e strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito di altre società e/o imprese, ivi comprese le imprese di investimento o le società di gestione del risparmio o quote di fondi di investimento mobiliare o immobiliare italiani o esteri nonché di altri organismi di investimento collettivo del risparmio.

La Società, oltre all'attività di cui sopra, potrà esercitare attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle acquisizioni, delle fusioni, delle ristrutturazioni e delle concentrazioni di imprese.

La Società ha, inoltre, per oggetto lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria e potrà svolgere tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività di cui all'oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La Società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio solo nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (**Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia**) e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.

La Società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile

al raggiungimento dello stesso.

È fatto divieto di esercitare ogni attività bancaria riservata ad istituti di credito, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione nonché l'attività di concessione di prestiti o altre garanzie reali.

La Società nella sua qualità di impresa madre nell'UE del gruppo di imprese di investimento denominato "Gruppo First Capital" ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.lgs. 58/1998 (TUF) adotta, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del gruppo per il rispetto della disciplina di vigilanza.

Articolo 4 Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 5 Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società si intende quello risultante dal libro soci. È onere dei soci comunicare alla Società il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica.

CAPITALE AZIONI – RECESSO

Articolo 6 Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 6.008.294,83 (seimilioni ottomiladuecentonovantaquattro virgola ottantatre) ed è diviso in n. 2.889.000 (duemilioni ottocentottantanovemila) azioni ordinarie prive di valore nominale munite delle caratteristiche e dei diritti di cui ai successivi articoli del presente Statuto. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Il capitale sociale può inoltre essere aumentato anche mediante emissione di azioni privilegiate od ulteriori categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. La Società ha, altresì, la facoltà di emettere *warrants*.

Con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci dell'11 novembre 2019 è stata approvata l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società, ai sensi dell'articolo 2420-bis del codice civile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 25.000.000,00 da emettere, in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione, e un contestuale aumento del capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 25.000.000,00 mediante emissione di massime n. 1.250.000 azioni ordinarie della Società, fatte salve eventuali rettifiche del rapporto di concambio, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 gennaio 2027 o la diversa data definita dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2027 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente

sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

L'emissione, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti alle prescrizioni della normativa vigente e del presente Statuto.

Le azioni ordinarie godono di tutti i diritti espressamente riconosciuti alle stesse dalla legge e dal presente Statuto.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile.

Articolo 7 OPA Endosocietaria e partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (a) le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento [AIM Italia Euronext Growth Milan](#), nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 107, 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata"). La disciplina di cui alla Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo; (b) le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

7.1 OPA Endosocietaria

La Disciplina Richiamata trova applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106 del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla

partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ [Euronext Growth Milan](#), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Quando, a seguito di un'offerta totalitaria, l'offerente venga a detenere almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo Statuto (anche in assenza di (ed indipendentemente da) una delibera dell'Assemblea Speciale) o per revocare o nominare gli amministratori non hanno effetto: (a) le limitazioni al diritto di voto previste nello Statuto o da patti parasociali; (b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori previsto nello Statuto; (c) il voto determinante previsto a favore di speciali categorie di azioni.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

7.2 Partecipazioni rilevanti

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e

comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 8 Recesso dei soci

Il diritto di recesso non potrà essere esercitato da parte dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni previste dall'articolo 2437, secondo comma, del Codice Civile, riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 9 – Finanziamenti da parte soci

I finanziamenti dei soci con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia.

Tali finanziamenti concessi dai soci alla Società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilita dall'articolo 1282 del Codice Civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

Articolo 10 – Obbligazioni, Patrimoni destinati e Strumenti Finanziari

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari, sia convertibili in azioni che non convertibili, e potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile. Le delibere per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili e per la costituzione di patrimoni destinati sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui al Codice Civile e ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando in particolare i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

ASSEMBLEE

Articolo 11 Assemblee

L'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci compresi quelli assenti o dissenzienti.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan;
- c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche ~~l'If Euronext Growth Advisor Nominated Adviser~~ e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza di almeno il 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 12 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché nel territorio dello Stato Italiano.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani *Italia Oggi* o *Milano Finanza*, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

L'avviso deve indicare: il luogo in cui si svolge l'Assemblea; la data e l'ora di convocazione dell'assemblea in prima convocazione nonché, eventualmente, la data di una seconda o terza convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita; l'elenco delle materie da trattare; i luoghi eventualmente collegati per via telematica o le modalità per collegarsi in video o audio conferenza nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo 12, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge, ovvero la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, tale termine può essere prorogato a centottanta giorni. In quest'ultima ipotesi, gli Amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile.

L'Assemblea inoltre è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario ed opportuno, ovvero su richiesta dei membri del Collegio Sindacale, nei termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'Assemblea sia obbligatoria per legge.

Articolo 13 Diritto di intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di azioni non dematerializzate è subordinata al deposito di tali azioni presso la sede sociale ovvero nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 14 Presidenza delle Assemblee

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di impedimento o di assenza di questi, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato,

e se sono più di uno da quello più anziano, dall'Amministratore più anziano ovvero, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e, ove lo ritenga opportuno, da due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il soggetto che assume la Presidenza dell'Assemblea, nell'esercizio dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione dei soci, ammette o meno al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare, ai sensi della vigente disciplina, il possesso dei requisiti di legge e regolamentari eventualmente applicabili.

Articolo 15 Rappresentanza nelle Assemblee

Ogni socio che ha diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere, il diritto di intervenire alla Assemblea.

~~La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. L'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa pro tempore applicabile. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135 undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999.~~ Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto o con rinvio ad ulteriore documentazione pubblicata sul sito internet della Società) nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

Articolo 16 Diritto di voto in Assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione. Le azioni intestate ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona.

Articolo 17 Costituzione e delibere dell'Assemblea

Per la validità della costituzione dell'Assemblea in prima, seconda e terza convocazione e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Le deliberazioni si prendono, salva diversa disposizione di legge, per votazione palese e normalmente, se non stabilito diversamente dal Presidente, per alzata di mano.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18 Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio, designato dal Presidente. In tal caso la nomina del Segretario è facoltativa.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13, nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di una o più liste.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Regolamento Emittenti [Euronext Growth Milan AIM Italia](#).

La nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il decimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, e (ii) soddisfare, *mutatis mutandis*, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

Le liste possono essere presentate da azionisti titolari di azioni ordinarie che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% del capitale sociale.

Ciascuna lista deve essere corredata: (a) delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con, se del caso, l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (b) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché (c) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo Statuto e l'accettazione della candidatura e della carica (ivi inclusa l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale); ~~(d), (e) una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società;~~ (f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF non possono presentare o concorrere alla presentazione e votare liste diverse, neppure per persona interposta o per il tramite di fiduciari. I voti espressi in difformità da questa prescrizione non sono attribuiti ad alcuna lista.

Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Le liste devono contenere uno o due candidati, secondo quanto previsto dal presente Statuto, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente articolo.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto (i) uno, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto di 5 membri; (ii) due, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto di 7 membri; (iii) tre, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto di 9 o di 11 membri; o (iv) quattro, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto di 13 membri;
- b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti ("**Liste di Minoranza**").

A tal fine, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza saranno divisi per uno, due, tre o quattro a seconda del numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente

previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto della lista da cui è stata tratta la maggioranza degli amministratori il primo amministratore indipendente indicato nella lista stessa; tuttavia, qualora l'Assemblea abbia determinato il numero degli Amministratori in misura superiore a sette e all'interno della lista di maggioranza non risultino eletti tutti e due gli Amministratori indipendenti, risulterà eletto, in luogo dell'ultimo eletto della lista da cui è stata tratta la minoranza degli amministratori il primo amministratore indipendente indicato nella stessa lista di minoranza.

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione del meccanismo di voto di lista di cui al presente articolo, il numero degli Amministratori eletti sia inferiore a quello da nominare, l'Assemblea ordinaria nomina i rimanenti Amministratori con le maggioranze di legge.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il venire meno dei requisiti previsti da norme di legge o dal presente Statuto in capo a un Amministratore ne determina la decadenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 20 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto da 3 membri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il diritto di chi presiede.

Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile e fatta eccezione per le materie inderogabilmente riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge o del presente Statuto.

Per quanto riguarda le modalità di convocazione, ivi inclusa la possibilità di convocazione urgente ovvero delle riunioni da tenersi in assenza di formalità di convocazione, e lo svolgimento delle adunanze si applicano le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 Sostituzione degli Amministratori e circostanze speciali

Se viene a mancare l'Amministratore eletto dalle liste presentate, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'Amministratore successivo previsto dalla lista interessata, se disponibile. In caso di indisponibilità il Consiglio di Amministrazione provvede comunque all'integrazione dell'organo. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. L'Assemblea provvede successivamente alla nomina dell'Amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista interessata dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva, se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui all'articolo 19, provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente Statuto, e il consigliere viene nominato dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui tale Amministratore debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea.

In caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo, del consigliere ai sensi del precedente comma, o qualora non siano presentate delle liste, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 22 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed l'adempimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;

- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) le altre competenze previste dal presente Statuto.

Le seguenti materie sono riservate al Consiglio di Amministrazione:

- a) ogni operazione di investimento o di disinvestimento il cui valore per singola operazione individualmente considerata sia superiore al 10% delle attività della Società quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale approvati;
- b) l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di obbligazioni, ovvero l'assunzione, in qualunque forma, di obbligazioni o la concessione di garanzie il cui importo per singola operazione individualmente considerata sia superiore a Euro 2.000.000,00;
- c) la determinazione e l'attribuzione di remunerazioni ad Amministratori investiti di particolari cariche;
- d) la nomina dell'Amministratore Delegato e/o dei componenti del Comitato Esecutivo;
- d)e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo di imprese di investimento, nonché la determinazione dei criteri per la direzione e il coordinamento delle società del gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza .

Articolo 23 – Cariche Sociali

Il Consiglio di Amministrazione, se l'Assemblea non abbia ritenuto di provvedervi, sceglie tra i suoi membri un Presidente; può nominare altresì uno o più Vice Presidenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di questi. Nel caso di assenza o di impedimento, sia del Presidente sia del Vice Presidente, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare, a norma di legge, le sue attribuzioni al Presidente e/o a un Amministratore Delegato, e/o a un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, uno o più Direttori Generali e Procuratori per determinati atti e categorie di atti, determinandone poteri e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Articolo 24 Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, spetta un

compenso da deliberarsi all'atto della nomina o dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione avrà competenza (anche) per la deliberazione, con le maggioranze di cui all'articolo 22, relativa alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli che rivestono particolari cariche.

Articolo 25 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà nella sede della Società, e anche altrove purché in Italia, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno nell'interesse sociale ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da due Amministratori o dai membri del Collegio Sindacale, nei termini di legge.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o da chi ne svolge le funzioni, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, ridotti a due in caso di urgenza (e purché in luogo facilmente accessibile, con mezzi ordinari, da parte di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e dai Sindaci), con lettera da spedire mediante raccomandata, anche a mano, posta elettronica, telefax o telegramma ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o in mancanza dall'Amministratore più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che potrà essere persona estranea al Consiglio stesso.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante audioconferenza o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 26 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza, anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22. Nel caso di parità di voti, quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente, è determinante.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi lo ha presieduto e dal Segretario.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 27 Rappresentanza sociale

La rappresentanza e la firma sociale, di fronte a terzi e in giudizio, spettano disgiuntamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, se nominato e nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato. La rappresentanza e la firma sociale potranno essere delegate dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale ed ai Procuratori, nei limiti delle attribuzioni ai medesimi conferite.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le

caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto e l'accettazione della candidatura e della carica.

Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I voti espressi in difformità da questa prescrizione non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate comenon presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, il cui candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il candidato indicato nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplentitutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera in base alle maggioranze di legge.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo Sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dalla normativa regolamentare di tempo in tempo vigente e coloro che siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare.

Articolo 29 Adunanze e compensi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci stessi.

Il Collegio Sindacale e l'organo incaricato del controllo contabile ai sensi del successivo articolo 30 si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il compenso del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 30 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore o da una società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge, nominato dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile.

Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'Assemblea.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 31 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32 Utili e dividendi

L'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea, dopo aver prelevato il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene distribuito ai soci in proporzione alla rispettiva quota di capitale sociale posseduta ed in conformità alle previsioni del presente Statuto, ed in particolare alle previsioni di cui al precedente articolo 6, salvo diversa delibera Assembleare che, nei limiti prescritti dalla legge, non stabilisca una diversa destinazione. È in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, prelevamenti sull'utile netto, a favore di riserve straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 Scioglimento e liquidazione

Verificatasi la scadenza del termine di durata, o per qualsiasi motivo deliberandosi lo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

NORME DI RINVIO

Articolo 34 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rinvio e riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia di Società per azioni nonché alle norme speciali, anche regolamentari, disciplinanti le Società le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o non regolamentati, a seconda del caso.

F.TO: MARCO MARIA FUMAGALLI

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

STATUTO SOCIALE

First Capital S.p.A. DENOMINAZIONE

SEDE OGGETTO DURATA

Articolo 1 Denominazione

È costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale: "**First Capital S.p.A.**".

Articolo 2 Sede

La Società ha sede legale in Milano.

Articolo 3 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di investimenti in strumenti finanziari.

In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà acquisire, detenere e gestire diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese e strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito di altre società e/o imprese, ivi comprese le imprese di investimento o le società di gestione del risparmio o quote di fondi di investimento mobiliare o immobiliare italiani o esteri nonché di altri organismi di investimento collettivo del risparmio.

La Società, oltre all'attività di cui sopra, potrà esercitare attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle acquisizioni, delle fusioni, delle ristrutturazioni e delle concentrazioni di imprese.

La Società ha, inoltre, per oggetto lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria e potrà svolgere tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività di cui all'oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La Società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio solo nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (**Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia**) e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.

La Società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comun-

que ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

È fatto divieto di esercitare ogni attività bancaria riservata ad istituti di credito, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione nonché l'attività di concessione di prestiti o altre garanzie reali.

La Società nella sua qualità di impresa madre nell'UE del gruppo di imprese di investimento denominato "Gruppo First Capital" ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.lgs. 58/1998 (TUF) adotta, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, istruzioni dirette alle filiazioni finanziarie del gruppo per il rispetto della disciplina di vigilanza.

Articolo 4 Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 5 Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società si intende quello risultante dal libro soci. È onere dei soci comunicare alla Società il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica.

CAPITALE AZIONI – RECESSO

Articolo 6 Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 6.008.294,83 (seimilioni ottomiladuecentonovantaquattro virgola ottantatre) ed è diviso in n. 2.889.000 (duemilioni ottocentottantanovemila) azioni ordinarie prive di valore nominale munite delle caratteristiche e dei diritti di cui ai successivi articoli del presente Statuto. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Il capitale sociale può inoltre essere aumentato anche mediante emissione di azioni privilegiate od ulteriori categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. La Società ha, altresì, la facoltà di emettere *warrants*.

Con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci dell'11 novembre 2019 è stata approvata l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società, ai sensi dell'articolo 2420-bis del codice civile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 25.000.000,00 da emettere, in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione, e un contestuale aumento del capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 25.000.000,00 mediante emissione di massime n. 1.250.000 azioni ordinarie della Società, fatte salve eventuali rettifiche del rapporto di concambio, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 gennaio 2027 o la diversa data definita dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2027 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato in-

tegralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

L'emissione, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti alle prescrizioni della normativa vigente e del presente Statuto.

Le azioni ordinarie godono di tutti i diritti espressamente riconosciuti alle stesse dalla legge e dal presente Statuto.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile.

Articolo 7 OPA Endosocietaria e partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (a) le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 107, 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione (**"Disciplina Richiamata"**). La disciplina di cui alla Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo; (b) le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 D. Lgs. 58/1998 (**"TUF"**), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

7.1 OPA Endosocietaria

La Disciplina Richiamata trova applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106 del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis (**"Soglia OPA"**), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione ec-

cedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-*bis* del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Quando, a seguito di un'offerta totalitaria, l'offerente venga a detenere almeno il 75% (settanta-cinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo Statuto (anche in assenza di (ed indipendentemente da) una delibera dell'Assemblea Speciale) o per revocare o nominare gli amministratori non hanno effetto: (a) le limitazioni al diritto di voto previste nello Statuto o da patti parasociali; (b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori previsto nello Statuto; (c) il voto determinante previsto a favore di speciali categorie di azioni.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

7.2 Partecipazioni rilevanti

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e

comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 8 Recesso dei soci

Il diritto di recesso non potrà essere esercitato da parte dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni previste dall'articolo 2437, secondo comma, del Codice Civile, riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 9 Finanziamenti da parte soci

I finanziamenti dei soci con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia.

Tali finanziamenti concessi dai soci alla Società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilita dall'articolo 1282 del Codice Civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

Articolo 10 Obbligazioni, Patrimoni destinati e Strumenti Finanziari

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari, sia convertibili in azioni che non convertibili, e potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile. Le delibere per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili e per la costituzione di patrimoni destinati sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui al Codice Civile e ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando in particolare i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

ASSEMBLEE

Articolo 11 Assemblee

L'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci compresi quelli assenti o dissenzienti.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;
- c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza di almeno il 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 12 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché nel territorio dello Stato Italiano.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani *Italia Oggi* o *Milano Finanza*, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

L'avviso deve indicare: il luogo in cui si svolge l'Assemblea; la data e l'ora di convocazione

dell'assemblea in prima convocazione nonché, eventualmente, la data di una seconda o terza convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita; l'elenco delle materie da trattare; i luoghi eventualmente collegati per via telematica o le modalità per collegarsi in video o audio conferenza nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo 12, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge, ovvero la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, tale termine può essere prorogato a centottanta giorni. In quest'ultima ipotesi, gli Amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile.

L'Assemblea inoltre è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario ed opportuno, ovvero su richiesta dei membri del Collegio Sindacale, nei termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'Assemblea sia obbligatoria per legge.

Articolo 13 Diritto di intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di azioni non dematerializzate è subordinata al deposito di tali azioni presso la sede sociale ovvero nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 14 Presidenza delle Assemblee

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di impedimento o di assenza di questi, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato, e se sono più di uno da quello più anziano, dall'Amministratore più anziano ovvero, in mancanza,

da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e, ove lo ritenga opportuno, da due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il soggetto che assume la Presidenza dell'Assemblea, nell'esercizio dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione dei soci, ammette o meno al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare, ai sensi della vigente disciplina, il possesso dei requisiti di legge e regolamentari eventualmente applicabili.

Articolo 15 Rappresentanza nelle Assemblee

Ogni socio che ha diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere, il diritto di intervenire alla Assemblea.

L'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa pro tempore applicabile. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto o con rinvio ad ulteriore documentazione pubblicata sul sito internet della Società) nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

Articolo 16 Diritto di voto in Assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione. Le azioni intestate ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona.

Articolo 17 Costituzione e delibere dell'Assemblea

Per la validità della costituzione dell'Assemblea in prima, seconda e terza convocazione e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Le deliberazioni si prendono, salva diversa disposizione di legge, per votazione palese e normalmente, se non stabilito diversamente dal Presidente, per alzata di mano.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto

di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18 Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio, designato dal Presidente. In tal caso la nomina del Segretario è facoltativa.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13, nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di una o più liste.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il decimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, e (ii) soddisfare, *mutatis mutandis*, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

Le liste possono essere presentate da azionisti titolari di azioni ordinarie che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% del capitale sociale.

Ciascuna lista deve essere corredata: (a) delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con, se del caso, l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (b)

una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché (c) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo Statuto e l'accettazione della candidatura e della carica (ivi inclusa l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale); (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF non possono presentare o concorrere alla presentazione e votare liste diverse, neppure per persona interposta o per il tramite di fiduciari. I voti espressi in difformità da questa prescrizione non sono attribuiti ad alcuna lista.

Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.

Le liste devono contenere uno o due candidati, secondo quanto previsto dal presente Statuto, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente articolo.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto (i) uno, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto di 5 membri; (ii) due, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto di 7 membri; (iii) tre, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto di 9 o di 11 membri; o (iv) quattro, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto di 13 membri;
- b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti ("**Liste di Minoranza**").

A tal fine, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza saranno divisi per uno, due, tre o quattro a seconda del numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti

di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente risulterà eletto in luogo dell'ultimo eletto della lista da cui è stata tratta la maggioranza degli amministratori il primo amministratore indipendente indicato nella lista stessa; tuttavia, qualora l'Assemblea abbia determinato il numero degli Amministratori in misura superiore a sette e all'interno della lista di maggioranza non risultino eletti tutti e due gli Amministratori indipendenti, risulterà eletto, in luogo dell'ultimo eletto della lista da cui è stata tratta la minoranza degli amministratori il primo amministratore indipendente indicato nella stessa lista di minoranza.

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione del meccanismo di voto di lista di cui al presente articolo, il numero degli Amministratori eletti sia inferiore a quello da nominare, l'Assemblea ordinaria nomina i rimanenti Amministratori con le maggioranze di legge.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il venire meno dei requisiti previsti da norme di legge o dal presente Statuto in capo a un Amministratore ne determina la decadenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 20 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto da 3 membri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il diritto di chi presiede.

Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile e fatta eccezione per le materie inderogabilmente riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge o del presente Statuto.

Per quanto riguarda le modalità di convocazione, ivi inclusa la possibilità di convocazione urgente ovvero delle riunioni da tenersi in assenza di formalità di convocazione, e lo svolgimento delle adunanze si applicano le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 Sostituzione degli Amministratori e circostanze speciali

Se viene a mancare l'Amministratore eletto dalle liste presentate, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'Amministratore successivo previsto dalla lista interessata, se disponibile. In caso di indisponibilità il Consiglio di Amministrazione provvede comunque all'integrazione dell'organo. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. L'Assemblea provvede successivamente alla nomina dell'Amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista interessata dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva, se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui all'articolo 19, provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente Statuto, e il consigliere viene nominato dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui tale Amministratore debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea.

In caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo, del consigliere ai sensi del precedente comma, o qualora non siano presentate delle liste, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 22 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e l'adempimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;

- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) le altre competenze previste dal presente Statuto.

Le seguenti materie sono riservate al Consiglio di Amministrazione:

- a) ogni operazione di investimento o di disinvestimento il cui valore per singola operazione individualmente considerata sia superiore al 10% delle attività della Società quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale approvati;
- b) l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di obbligazioni, ovvero l'assunzione, in qualunque forma, di obbligazioni o la concessione di garanzie il cui importo per singola operazione individualmente considerata sia superiore a Euro 2.000.000,00;
- c) la determinazione e l'attribuzione di remunerazioni ad Amministratori investiti di particolari cariche;
- d) la nomina dell'Amministratore Delegato e/o dei componenti del Comitato Esecutivo;
- e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo di imprese di investimento, nonché la determinazione dei criteri per la direzione e il coordinamento delle società del gruppo e per l'attuazione della disciplina di vigilanza .

Articolo 23 Cariche Sociali

Il Consiglio di Amministrazione, se l'Assemblea non abbia ritenuto di provvedervi, sceglie tra i suoi membri un Presidente; può nominare altresì uno o più Vice Presidenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di questi. Nel caso di assenza o di impedimento, sia del Presidente sia del Vice Presidente, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare, a norma di legge, le sue attribuzioni al Presidente e/o a un Amministratore Delegato, e/o a un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, uno o più Direttori Generali e Procuratori per determinati atti e categorie di atti, determinandone poteri e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Articolo 24 Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, spetta un compenso da deliberarsi all'atto della nomina o dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione avrà competenza (anche) per la deliberazione, con le maggioranze di cui all'articolo 22, relativa alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli che rivestono particolari cariche.

Articolo 25 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà nella sede della Società, e anche altrove purché in Italia, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno nell'interesse sociale ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da due Amministratori o dai membri del Collegio Sindacale, nei termini di legge.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o da chi ne svolge le funzioni, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, ridotti a due in caso di urgenza (e purché in luogo facilmente accessibile, con mezzi ordinari, da parte di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e dai Sindaci), con lettera da spedire mediante raccomandata, anche a mano, posta elettronica, telefax o telegramma ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o in mancanza dall'Amministratore più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che potrà essere persona estranea al Consiglio stesso.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante audioconferenza o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 26 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza, anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno prese a maggioranza assoluta di voto fra i presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22. Nel caso di parità di voti, quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente, è determinante.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi lo ha presieduto e dal Segretario.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 27 Rappresentanza sociale

La rappresentanza e la firma sociale, di fronte a terzi e in giudizio, spettano disgiuntamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, se nominato e nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato. La rappresentanza e la firma sociale potranno essere delegate dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale ed ai Procuratori, nei limiti delle attribuzioni ai medesimi conferite.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto e l'accettazione della candidatura e della carica.

Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste co-

stituisce causa di ineleggibilità.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I voti espressi in difformità da questa prescrizione non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, il cui candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il candidato indicato nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplentitutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera in base alle maggioranze di legge.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo Sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dalla normativa regolamentare di tempo in tempo vigente e coloro che siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare.

Articolo 29 Adunanze e compensi.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci stessi.

Il Collegio Sindacale e l'organo incaricato del controllo contabile ai sensi del successivo articolo 30 si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il compenso del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 30 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore o da una società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge, nominato dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile.

Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'Assemblea.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 31 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32 Utili e dividendi

L'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea, dopo aver prelevato il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene distribuito ai soci in proporzione alla rispettiva quota di capitale sociale posseduta ed in conformità alle previsioni del presente Statuto, ed in particolare alle previsioni di cui al precedente articolo 6, salvo diversa delibera Assembleare che, nei limiti prescritti dalla legge, non stabilisca una diversa destinazione. È in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, su

proposta del Consiglio di Amministrazione, prelevamenti sull'utile netto, a favore di riserve straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 Scioglimento e liquidazione

Verificatasi la scadenza del termine di durata, o per qualsiasi motivo deliberandosi lo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

NORME DI RINVIO

Articolo 34 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rinvio e riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia di Società per azioni nonché alle norme speciali, anche regolamentari, disciplinanti le Società le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o non regolamentati, a seconda del caso.